

## COMUNE DI UGENTO

**Procedura di verifica assoggettabilità a VAS.**

L'anno **2016**, addì **16** del mese di **febbraio** in Ugento (LE), presso l'Ufficio Ambiente dell'Ente, sito in Piazza Adolfo Colosso n.1 l'Ing. Simona BRAMATO, quale Autorità Competente, giusta Decreto n.15 del 03 Settembre 2014, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa espletata,

**PREMESSO che:**

- il Comune di Ugento (LE) è dotato di PRG (Piano Regolatore Generale) vigente che non è stato sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica poiché approvato in data antecedente all'entrata in vigore della normativa in materia di VAS;
- con Delibera di Giunta Comunale n.190 del 26 giugno 2012 la Giunta Comunale adottava il Piano di Lottizzazione del Settore d'Intervento C/4 "Ficazzano" del vigente PRG comunale;
- con nota 19851 del 5 settembre 2012 il Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio del Comune di Ugento chiedeva la verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione di cui all'oggetto;
- con nota n.7921 del 5 aprile 2013 il Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio del Comune di Ugento trasmetteva all'Ufficio VIA/VAS della Regione Puglia il Rapporto Preliminare Ambientale relativo al Piano di Lottizzazione di cui all'oggetto; con nota n.5267 del 04/06/2013 l'Ufficio VIA e VAS della Regione Puglia avviava, nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, la consultazione dei seguenti soggetti competenti in materia ambientale:
  - Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio: Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica;
  - Regione Puglia - Servizio Urbanistica;
  - Regione Puglia - Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità;
  - Regione Puglia - Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche;
  - Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque;
  - Autorità di Bacino della Puglia;
  - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA Puglia);
  - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
  - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;
  - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
  - Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (ex Genio Civile) di Lecce;
  - Provincia di Lecce — Settore Lavori Pubblici e Mobilità;
  - Provincia di Lecce — Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica; - Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Lecce.
- Con la nota di cui sopra si raccomandava ai suddetti soggetti di effettuare l'invio di eventuali contributi in merito all'assoggettabilità a VAS entro il termine di 30 giorni, invitando altresì l'Autorità Procedente a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni all'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale, nonché a trasmettere le proprie eventuali osservazioni o controdeduzioni in merito a quanto sarebbe stato rappresentato dai medesimi soggetti, in modo da fornire all'Ufficio ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;
- con nota n. 8018 del 11.06.2013, l'Autorità di Bacino della Puglia trasmetteva il proprio contributo comunicando l'assenza di vincoli PAI per l'area oggetto di intervento.
- Con nota n. AOO\_148 2843 del 28.06.2013 l'Assessorato alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità trasmetteva il proprio contributo riferendo che gli interventi previsti, nell'area oggetto di intervento, non presentavano interferenze con atti di programmazione/pianificazione

di competenza del Servizio scrivente.

- Con nota n. 5654 del 10.12.2013 il Servizio Tutela delle Acque, ufficio di Programmazione e Regolamentazione della Regione Puglia comunicava quanto riportato di seguito:
  - Dalla verifica condotta la progetto della **“Piano di Lottizzazione-Settore C/4 Ficizzano”**, trasmesso dal **Comune di Ugento (proponente)**, è emerso che le aree di progetto ricadono interamente nelle **“aree soggette a contaminazione salina”** come previsto dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (PTA), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.230 del 20/10/2009 e che il Rapporto Preliminare Ambientale non riferisce dell’avvenuta verifica di coerenza del suddetto Piano di lottizzazione con il Piano di Tutela delle Acque;
  - Per le **“aree soggette a contaminazione salina”**, il PTA prevede specifiche misure finalizzate al controllo dei fenomeni di contaminazione che potrebbero, se non adeguatamente gestiti, determinare la compromissione delle porzioni di acquifero dell’entroterra (misura 2.10, all.14 del PTA) . Nello specifico sussistono le seguenti prescrizioni:
    - il rilascio di nuove concessioni per il prelievo di acque dolci di falda da utilizzare a fini irrigui o industriali è sospeso ad eccezione di quelle da utilizzare per usi pubblici o domestici (art.8 c.1, L.R. 18/99);
    - i prelievi di acque marine di invasione continentale per tutti gli usi produttivi, per impianti di scambio termico, o dissalazione sono consentiti a condizione che le opere di captazione siano realizzate in maniera tale da assicurare il perfetto isolamento del perforo nel tratto di acquifero interessato dalla circolazione di acque dolci e di transizione;
    - per le opere esistenti, in sede di rinnovo della concessione:
      - verificare le quote di attestazione dei pozzi al di sotto del livello mare, con l’avvertenza che le stesse non risultino superiori a 25 volte il valore del carico piezometrico espresso in quota assoluta (riferita al l.m.m.);
      - nel determinare la portata massima emungibile da concedere, considerare che la stessa non determini una depressione dinamica del carico piezometrico assoluto superiore al 50% del valore dello stesso carico e comunque che le acque estratte abbiano caratteristiche qualitative compatibili con le caratteristiche dei terreni e delle colture da irrigare;
    - il recapito finale delle acque usate, nel rispetto della normativa vigente, deve essere preventivamente indicato;
- Relativamente al trattamento dei reflui, dal Rapporto Preliminare Ambientale, si evince che il sito soggetto a VAS è in prossimità del centro abitato del Comune di Ugento dotato “di una rete di fogna nera capillarmente distribuita e sufficiente a servire il centro abitato. Inoltre “La stessa viene collegata alla rete esistente che confluisce nell’impianto di depurazione comunale delle acque reflue”.
- Relativamente al trattamento delle acque meteoriche si evidenzia che il Rapporto “Verifica di assoggettabilità a VAS” (pag.9 del R.A.) dichiara che “la fogna bianca in progetto è prevista in tubazione in calcestruzzo cementizio vibrato dei diametro mm. (400-600) con caditoie in ghisa in numero tale da assicurare lo smaltimento delle acque in tempi brevi”. L’ufficio prendendo atto della non esistenza di una rete di fogna bianca per lo scarico delle acque bianche, rimandava alla normativa regionale (vd. Linee Guida del PTA, “disciplina delle acque meteorica di dilavamento dilavamento e di prima pioggia”) nonché al Decreto del Commissario Delegato n.282 del 21.11.2003 e all’Appendice AI al Piano Direttore — Decreto del Commissario Delegato n.191 del 16.06.2002
- Da ultimo, con riferimento alle politiche di risparmio idrico e di eventuale riuso, si evidenzia che nel Rapporto “Verifica di assoggettabilità a VAS” non riporta metodi o soluzioni mirate per il risparmio idrico ne tanto meno per il riuso delle acque. Infatti nella relazione preliminare manca un’analisi delle quantità di risorsa idrica necessaria, nei diversi periodi dell’anno, al mantenimento da destinare a standard

opportunamente attrezzati a giardini pubblici e delle corrispondenti fonti di approvvigionamento di acqua (pozzi esistenti, riuso acque meteoriche, eventuale riuso acque reflue).

- agli atti non risultano pervenuti ulteriori contributi dalle Autorità ambientali soprarichiamate entro i 30 giorni previsti dalla normativa vigente, ovvero entro la data pubblicata sul portale VAS della Regione Puglia né presso questo Ufficio Comunale, né presso quello del competente Ufficio Regionale;
- in merito a tale procedimento, allegando a tale sollecito una copia dell'Autorizzazione Paesaggistica n.94 del 23.07.2012 rilasciata per l'intervento in oggetto ai sensi del D.Lgs.vo n.42/2004 e NTA del PUTT/p e recante come specifica condizione: "la larghezza della strada esterna sia omogenea ed adeguata a una delle strade circostanti".

**CONSIDERATO che:**

- ai sensi dell'art.4 della L.R. 44/2012, come novellato dalla legge regionale di semplificazione del 12 febbraio 2014, n.4, "Ai comuni è delegato l'esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art.8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui all'art.9 e seguenti rivenienti da provvedimento di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra". Tali procedimenti, secondo quanto disposto dal successivo comma Ibis, "[...] avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rivenienti da provvedimento di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale";
- con nota della Regione Puglia, a firma del dirigente del Servizio Ecologia, prot. 2162 del 28/02/2014, pervenuta presso il protocollo dell'Ente in data 04/03/2014 si comunicava che in virtù delle modifiche introdotte con L.R. n.4 del 12 Febbraio 2014 "Semplificazioni del procedimento amministrativo - Modifiche ed integrazioni alla L.R. n.11/2011, alla L.R. n.44/2012 e alla L.R. n.19/2013" e secondo quanto disposto dal comma 7 bis dell'art. 4 della L.R. n. 44/2012 i procedimenti succitati "avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rivenienti da provvedimenti di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale";
- con deliberazione di giunta comunale n. 165/2014 si procedeva all'individuazione di una figura professionale con adeguata competenza tecnica e amministrativa in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale nelle procedure di VAS, così come previsto dalla normativa vigente regionale ovvero per i procedimenti rientranti nei casi di cui alla lettera a) e d) del comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 44/2012 e s.m.i.;
- con la soprarichiamata deliberazione si dava atto che l'individuazione delle figura succitata sarebbe avvenuta attraverso un decreto sindacale;
- con decreto del Sindaco del Comune di Ugento n.15 del 03 settembre 2014 si individuava e nominava l'Ing. Simona BRAMATO a cui venivano delegate le funzioni stabilite per legge in materia di VIA e VAS;

**ATTESO che,** nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce:

- l'Autorità Procedente è il Comune di Ugento;
- l'Autorità Competente l'Ing. Simona BRAMATO, Responsabile del Procedimento di VIA e VAS, ai sensi del comma 2, art.4, della L.R. n.44 del 14 dicembre 2012;
- il presente Provvedimento di verifica, redatto dai Comune di Ugento verrà pubblicato sull'Albo Pretorio comunale, nonché sul BURP della Regione Puglia e sul sito web istituzionale dell'ufficio VAS regionale ai sensi del comma 5, art.8 della L.R. n. 44/2012;

**VERIFICATA,** con esito positivo, la sussistenza delle condizioni di esclusione, sulla base della documentazione presentata dall'autorità procedente, secondo quanto di seguito riportato:

La verifica di assoggettabilità a VAS si riferisce alla Variante al PRG vigente del Comune di Ugento "Piano di Lottizzazione-Settore C/4 Ficazzano", così come depositata presso gli uffici del Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio del Comune di Ugento e trasmessa con nota prot. n. .7921 del 5 aprile 2013 al Servizio Ecologia della Regione Puglia sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, più in dettaglio la variante si configura come:

### **1. Caratteristiche generali:**

La zona oggetto del Piano di Lottizzazione è sita nel Comune di Ugento, in Località "Ficazzano", sul prolungamento di Via Cadorna ed è delimitata dal perimetro dei limitrofi Settori di intervento n.

9 e n. 6 del vigente strumento urbanistico. Il terreno interessato dalla lottizzazione è costituito da un'area di circa 29.618 mq. Catastalmente l'area è individuata al foglio 44 del N.C.T. del Comune di

Ugento alle particelle n° 98 (ha 02.02.00) e n° 1418 (ha 03.52.51) intestate a COLOSSO Adolfo, alla particella n° 775 (ha 00.20.25) intestata a ORSI Vittoria Pasqualina, alla particella n° 41 (ha 00.42.92) intestata a TORCHETTI Federica e Francesco, alla particella n° 827 (ha 00.22.26) intestata a LOMBARDO Quintina Gemma.

Il particolare stato dei luoghi dell'area, caratterizzato da una superficie per sedi viarie di notevole estensione lungo tutto il perimetro dei lotti interessati dall'intervento e la presenza di un trullo da

salvaguardare, ubicato in zona tipizzata C4, ha reso difficile adottare soluzioni progettuali che consentano una distribuzione delle volumetrie e delle superfici che soddisfino tutti i parametri previsti dallo strumento urbanistico generale.

Di fatto le scelte progettuali operate scaturiscono dalle determinazioni assunte con deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 30.11.2009, a seguito di relazione istruttoria del Responsabile del

Settore Urbanistica e Assetto del Territorio, circa la fattibilità e la convenienza economica per il Comune di Ugento della proposta di piano avanzata dai lottizzanti che prospetta, a fronte dell'esonero dalla cessione della superficie fondiaria nella misura del 50%:

- la cessione volontaria e gratuita delle aree tipizzate dal P.R.G. vigente come zona omogenea "F4" e sedi viarie, con rinuncia all'indennità di esproprio;
- la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria necessarie per un insediamento organizzato, da collegare alle infrastrutture esistenti;
- la cessione a titolo gratuito pari al 60,30 % dell'intera superficie territoriale di mq 30.128.

Il piano così elaborato evita, data la frammentazione dell'area, un intervento di tipo intensivo con caratteristiche residenziale-direzionale a forte concentrazione dei volumi (destinazione non superiore al

50% del volume residenziale, lotto non inferiore a 2000 mq, il 50% della superficie fondiaria

destinato ad uso pubblico, ecc.), opera una trasformazione non significativa dell'attuale assetto paesaggistico del territorio, adotta una soluzione progettuale caratterizzata da una articolazione

planovolumetrica che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche, culturali ed ambientali del

contesto di riferimento e tutela i segni tipici del paesaggio agrario su di esso ancora presenti. Cosicché, la

presenza del trullo da salvaguardare comporta, di conseguenza, l'impossibilità di

rispettare le previsioni di piano circa l'ubicazione dell'area tipizzata "F4 - verde pubblico attrezzato

a parco" e quindi la necessità di traslare l'area per farla coincidere con quella, in zona tipizzata C4, su cui insiste il trullo (in pratica il trullo viene conservato nella sua integrità in quanto viene ora

inserito nell'area F4). Altresì il piano, con la sua proposta progettuale, offre una rilettura delle aree

destinate alla formazione della sede viaria [...] avendone riscontrato il sovradimensionamento rispetto ai

flussi di traffico realmente ipotizzabili nell'area. Il piano di che trattasi quindi, pur

mantenendo per l'area originariamente interessata dalla viabilità sopra richiamata, il vincolo di destinazione ad infrastruttura pubblica da cedere all'Amministrazione Comunale, propone la ridefinizione della sezione

stradale e l'utilizzazione della quota parte eccedente come area a servizi (verde e parcheggi) con l'intento altresì di produrre un filtro di verde lungo il tracciato delle mura. L'ipotesi progettuale prevede la suddivisione

della superficie fondiaria in quattro lotti edificatori, della superficie minima non inferiore a 2000 mq, all'interno dei quali risultano distribuite le tipologie edilizie che sviluppano l'intera volumetria a carattere residenziale, direzionale e commerciale come previsto dalle norme dello strumento urbanistico generale.

## 2. Compatibilità con il PRG

Il P.R.G. vigente classifica l'area oggetto di lottizzazione parte come **zona C4 — centro organizzato**, non inclusa in settori di intervento, e parte come **zona F4 — verde pubblico attrezzato a parco** entrambe perimetrate [...].

Il P.R.G. prevede, per dette zone omogenee, i seguenti indici e parametri:

### 1. ZONA C4 — centro organizzato

- I.F.T. = 2 mc./mq.
- Superficie minima del lotto = 2000 mq.
- Rapporto di copertura = 0,50 - n° piani fuori terra = 4
- altezza max = 14 m.
- distanza dai confini = in assoluto 7 m.
- distanza dagli edifici = in assoluto 14 m.
- strumento di attuazione = P.P. — P.L. (Piano Particolareggiato — Piano di Lottizzazione)
- tipi edilizi ammessi = edifici in linea, palazzine, tipi edilizi liberi
- destinazione d'uso = residenziale (<50% del volume utile complessivo), commerciale, direzionale, ricreativo, culturale, ricettivo

### 2. ZONA F4 — verde pubblico attrezzato a parco

Le relative aree sistemate a parco sono destinate ad attività ricreative e sportive dei bambini e dei ragazzi e comprendono campi da gioco fino all'età della scuola dell'obbligo. In tali aree è vietata qualsiasi edificazione ad eccezione di costruzioni precarie occorrenti per ripostiglio attrezzi per giardinaggio, piccoli locali per servizi igienici e spogliatoi, chioschi per ristoro ad uso bar. Le costruzioni non potranno impegnare una superficie coperta maggiore del 3% dell'area disponibile con tale destinazione. Dovrà essere sistemata con alberatura di alto fusto e prato, almeno il 50% della superficie. Il terreno, di natura rocciosa, con presenza di vegetazione arborea (alberi di ulivo), è caratterizzato da una pendenza, in parte anche sensibile, con quote leggermente degradanti nella direzione Nord-Est e Sud-Ovest. Sulla quota parte della particella 98, ricadente all'interno della lottizzazione e tipizzata come zona C4, insiste un trullo in pietra a secco, manufatto della civiltà contadina, di elevato valore testimoniale. Tutt'intorno il territorio è interessato da comparti in fase di realizzazione e da maglie di zone edificate, mentre sul lato Ovest si presenta come agricolo ed è interessato dalla previsione di P.R.G. di una vasta area riguardante la realizzazione di attrezzature sportive pubbliche (F3). A seguito del rilievo dell'area si è riscontrata una lieve differenza sui profili dei confini, rispetto alle mappe catastali, della cui entità non si è tenuto conto in sede di progetto, in quanto ritenuta non significativa.

## 3. Inquadramento territoriale:

Il sito, oggetto di studio, è collocato a ridosso del versante nord del centro abitato del Comune di Ugento, in Località denominata "Ficazzano". Il terreno interessato dalla lottizzazione è costituito da un'area di circa 29.618 mq. L'area va ad "incastrarsi" nella parte interna di una "L" i cui due lati sono costituiti dall'attuale contesto urbano della città. La zona, di forma pressoché rettangolare, risulta in leggero declivio, poiché Ugento si trova su una modesta altura con la parte più acclive ad est; lo sviluppo urbano risulta diretta conseguenza dell'orografia, poiché la parte storica, con Castello, Vescovado, palazzotti signorili, ecc. si trova all'estremità est e da qui si è sviluppata la città lungo le direttrici per il mare, a sud, e Racale, ad ovest cioè lungo le direttrici con pendenze più agevoli.

#### **4. Caratteristiche degli impatti potenziali sull'ambiente derivanti dall'attuazione della variante:**

Secondo quanto indicato nel paragrafo "IMPATTI POTENZIALI ED OPERE DI MITIGAZIONE" del Rapporto Ambientale Preliminare e nelle "CONCLUSIONI" dello stesso, si ritiene che la variante in epigrafe non comporti impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c, D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa vigente e a condizione che siano rispettate le condizioni e le prescrizioni di seguito riportate:

- Per le **"aree soggette a contaminazione salina"**, si prescrive il rispetto del PTA (Piano di tutela delle acque) ovvero:
  - il rilascio di nuove concessioni per il prelievo di acque dolci di falda da utilizzare a fini irrigui o industriali è sospeso ad eccezione di quelle da utilizzare per usi pubblici o domestici (art.8 c.1, L.R. 18/99);
  - i prelievi di acque marine di invasione continentale per tutti gli usi produttivi, per impianti di scambio termico, o dissalazione sono consentiti a condizione che le opere di captazione siano realizzate in maniera tale da assicurare il perfetto isolamento del perforo nel tratto di acquifero interessato dalla circolazione di acque dolci e di transizione;
  - per le opere esistenti, in sede di rinnovo della concessione:
  - verificare le quote di attestazione dei pozzi al di sotto del livello mare, con l'avvertenza che le stesse non risultino superiori a 25 volte il valore del carico piezometrico espresso in quota assoluta (riferita al l.m.m.);
  - nel determinare la portata massima emungibile da concedere, considerare che la stessa non determini una depressione dinamica del carico piezometrico assoluto superiore al 50% del valore dello stesso carico e comunque che le acque estratte abbiano caratteristiche qualitative compatibili con le caratteristiche dei terreni e delle colture da irrigare;
  - il recapito finale delle acque usate, nel rispetto della normativa vigente, deve essere preventivamente indicato;
- Relativamente al trattamento dei reflui, **ove non fosse possibile l'allacciamento alla rete fognaria cittadina, si obbliga di attenersi alla normativa del regolamento regionale n.26/2011 che disciplina gli scarichi delle acque reflue domestiche o assimilate provenienti da insediamenti isolati in attuazione delle disposizioni dell'art.100, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.**
- Relativamente al trattamento delle acque meteoriche, si rimanda alla normativa regionale (vd. Linee Guida del PTA, "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia"), nonché al Decreto del Commissario Delegato n. 282 del 21.11.2003 e all'Appendice Al al Piano Direttore — Decreto del Commissario Delegato n. 191 del 16.06.2002 con riferimento alla necessità di convogliare le acque meteoriche non soggette a recupero e riutilizzo nella rete separata per le acque bianche, laddove esistente;
- Con riferimento alle politiche di risparmio idrico e di eventuale riuso delle acque si persegue il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili — per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi;
- nella progettazione e realizzazione delle aree destinate a verde attrezzato pubblico, e privato si utilizzino nei nuovi interventi di piantumazione specie vegetali autoctone (ai sensi del d.lgs. 10 novembre 2003, n. 386), prevedendo nelle NTA del PdL il numero, le essenze e le dimensioni delle piante da porre a dimora.
- si persegue il contenimento dell'impermeabilizzazione dei suoli, minimizzando il rapporto di copertura e promuovendo la realizzazione di pavimentazioni semipermeabili nelle aree pedonali e in quelle destinate



a parcheggio, anche attraverso l'utilizzo di elementi prefabbricati di calcestruzzo inerbiti, o di altro materiale che garantisca la stessa permeabilità alle acque meteoriche (ad es. pietra calcarea a giunto aperto, ghiaino)

- si promuova l'edilizia sostenibile, coerentemente con i principi di cui alla legge regionale 10 giugno 2008, n. 13 "Norme per l'abitare sostenibile", e assumendo a riferimenti tecnici per il miglioramento dell'apparato normativo e d'indirizzo della variante quali il Protocollo Itaca Puglia per edifici residenziali.
- si caratterizzino le aree per la raccolta dei rifiuti al fine di renderle facilmente accessibili e dimensionate in funzione della produzione e della composizione media per frazione di rifiuti (parte organica, carta, plastica, vetro, parte indifferenziata);
- sia rispettato il Regolamento Regionale n.13/2006 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico", attuativo della L.R. n.15/2005;
- come riportato nell'Autorizzazione Paesaggistica n.94 del 23.07.2012 "la larghezza della strada esterna sia omogenea ed adeguata a una delle strade circostanti";

**Si ritengono altresì valide le misure di mitigazione proposte nella tabella 3 del paragrafo 4 del Rapporto Preliminare Ambientale che dovranno essere prese in considerazione nel progetto esecutivo.**

**RITENUTO**, alla luce di quanto esposto, che si intende qui integralmente richiamato, di poter provvedere, con il presente atto:

- a dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e, conseguentemente di dover escludere dall'assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli 9-15 della L.R. n.44/2012 la Variante di cui in oggetto ai sensi del combinato disposto dal Regolamento Regionale n.18 "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n.44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali";
- a demandare al Comune di Ugento, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'art.8, comma 2, lett. A), con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei propri provvedimenti di adozione/approvazione con riferimento alla variante in oggetto;

**RITENUTO**, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento, come disposto all'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" pubblicata sul BURP n. 183 del 18.12.2012;
- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS della Variante al PRG vigente del Comune di Ugento "**Piano di Lottizzazione-Settore C/4 Ficazzano**";
- non esonera l'autorità procedente o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per **l'applicazione**;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- la pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L.241/90 e ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ed il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
- Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo

stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

**VISTO** il D.Lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Regolamento Regionale n.18 del 09 ottobre 2013; **VISTA** la L.R. n.44 del 14 dicembre 2012;

**VISTA** la L.R. n.4 del 12 febbraio 2014;

**VISTA** la Deliberazione di G.C. n.165 del 21 agosto 2014; **VISTO** il Decreto del Sindaco n.15 del 03 settembre 2014;

Tutto ciò premesso il Responsabile dell'Ufficio VAS e VIA,

#### **DETERMINA**

1. di dichiarare le premesse, che qui si intendono integralmente riportate, parte integrante del presente provvedimento;
2. di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e, conseguentemente di dover escludere dall'assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli 9-15 della L.R. 44/2012 la Variante di cui in oggetto ai sensi del combinato disposto dal Regolamento Regionale n.18 "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n.44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali", per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
3. di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento;
4. di demandare al Comune di Ugento, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'art.8, comma 2, lett. A), con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei propri provvedimenti di adozione/approvazione con riferimento alla variante in oggetto;
5. di notificare il presente provvedimento all'Autorità procedente;
6. di trasmettere il presente provvedimento:
  - Al Responsabile del Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio del Comune di Ugento per quanto eventualmente di competenza e per la sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Ugento secondo le modalità previste dalla normativa vigente, per la trasmissione all'Ufficio VIA/ VAS della Regione Puglia per quanto eventualmente di competenza e per la sua pubblicazione sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente ed all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP.

La sottoscritta, nella sua qualità di Autorità Competente, attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che tale provvedimento, dallo stesso predisposto su n.10 facciate, ai fini degli adempimenti di competenza da parte del Responsabile del Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio, è conforme alle risultanze istruttorie.

L'Autorità Competente  
Ing. Simona.BRAMATO